

TI_GERICHTE 11.1998.32 vom 14. Mai 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-05-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.32

FR: TI_GERICHTE 11.1998.32 du 14 mai 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1998.32 del 14 maggio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante sostiene che in concreto non avrebbe senso chiedere una provvigione di causa al marito, sia perché questi le deve ancora versare fr. 19 151.– di pensioni alimentari arretrate (tant'è che il Pretore ha ordinato alla _____, il 7 luglio 1997, una trattenuta di fr. 1200.– mensili dalla rendita di invalidità erogata al coniuge), sia perché una procedura esecutiva contro il marito è già terminata il 23 settembre 1997 con un attestato di carenza beni per fr. 2691.–, sia perché il coniuge si è ormai reso irreperibile e ulteriori procedimenti di incasso appaiono destinati all'in-successo. Quanto alla vendita dell'appartamento coniugale a _____, la parte del ricavo da lei rivendicata si trova tuttora depositata presso il notaio rogante, mentre per quanto riguarda l'appartamento di vacanza a _____, essa non può neppure disporne. Nulla rimarrebbe infine dei fr. 48 000.– a lei corrisposti dal marito come acconto sulla liquidazione del regime matrimoniale, somma con la quale essa ha dovuto nel frattempo mantenere sé stessa (visto l'arretrato alimentare accumulato dal marito) e comperare i mobili per la nuova abitazione, il contributo di fr. 1200.– mensili riversatole dalla _____ non bastando nemmeno ad assicurare il minimo indispensabile.

E. 3

Che l'appellante non sia in grado di sovvenire con redditi propri alle spese derivanti dalla causa di divorzio è verosimile. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare, statuendo il 5 giugno 1997 sull'assetto provvisorio delle parti (_____._____._____), che con un reddito di complessivi fr. 2905.– mensili netti (fr. 1705.– provenienti da attività lucrativa e fr. 1200.– dal contributo alimentare) l'appellante riusciva a coprire, in pratica, il solo fabbisogno minimo (fr. 2786.– mensili). Le cose non risultano essere sostanzialmente cambiate. Tenendo calcolo dell'intero reddito conseguito nel 1997, l'interessata risulta avere guadagnato in media fr. 1697.– netti mensili (doc. C 1), cui si aggiungono i noti fr. 1200.– del contributo alimentare. La situazione è rimasta prossoché invariata anche nel primo mese del 1998 (rubrica "edizioni documenti", secondo foglio). Certo, tra gennaio e luglio del 1997 l'appellante ha percepito anche fr. 4397.25 dall'assicurazione contro la disoccupazione (certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, prima pagina), ma tale entrata non appare seriamente destinata a ripetersi. Oltre a ciò la moglie dovrà remunerare personalmente il proprio legale – comunque sia – per l'attività svolta fino all'introduzione della richiesta di assistenza giudiziaria, l'istanza non avendo effetto retroattivo (Rep. 1994 385 I CCA, sentenza del 23 dicembre 1980 nella causa L. contro L., consid. 4 in fine; del 28 settembre 1976 nella causa D. contro K., consid. 2 in fine; del 1°

aprile 1993 nella causa C. contro L., consid. 14). Quanto al fabbisogno minimo dell'appellante, esso si è ridotto per quel che è della locazione (da fr. 900.– a fr. 750.– mensili: doc. S) e del premio della cassa malati (da fr. 361.30 a fr. 257.80: doc. U), ma è lievitato in relazione all'onere fiscale (da fr. 150.– a fr. 300.– circa: cfr. doc. B 1). Con un reddito complessivo attorno ai fr. 2900.– mensili, l'appellante deve far fronte perciò a un fabbisogno minimo di circa fr. 2680.–. Allora come ora, essa non si vede assicurata nemmeno la maggiorazione del 20% che la solleverebbe – secondo giurisprudenza – dalla grave ristrettezza (DTF 121 III 51 consid. 1c; Hinderling/Steck , op. cit., pag. 299 nota 5c con numerose citazioni).

E. 4

Più delicato è valutare la disponibilità patrimoniale dell'appellante. Tra il 18 agosto e il 16 novembre 1995 essa ammette di avere ricevuto dal marito, in effetti, un anticipo di fr. 48 000.– complessivi in liquidazione del regime matrimoniale (appello, pag. 4). È senz'altro verosimile ch'essa abbia adoperato almeno fr. 19'151.– per il proprio mantenimento (contributi che il marito deve ancora versare) ed è altrettanto verosimile ch'essa ha dovuto arredare il suo nuovo appartamento di 2½ locali (doc. S), ciò che per altro l'appellato non contesta. Ci si può domandare nondimeno se a tale scopo una spesa di oltre fr. 28 000.–, ancorché a priori non inattendibile, possa semplicemente essere presunta, l'interessata non essendosi curata di documentare alcunché. Dato quanto si vedrà in appresso, la questione può rimanere irrisolta.

E. 5

Dal fascicolo processuale risulta che con atto pubblico del 2 dicembre 1996 il marito ha venduto l'abitazione coniugale (pro-prietà per piani n. _____ di _____) al prezzo di complessivi fr. 200 000.–, di cui fr. 107 800.– pagati dall'acquirente mediante assunzione del debito ipotecario e il resto in contanti (rubrica "richiami", ultimi fogli). Il marito sostiene che nulla spetterebbe alla moglie, la stessa avendo rinunciato per scritto a ulteriori pretese in liquidazione del regime matrimoniale (doc. 5). La moglie eccepisce tale documento di falso e rivendica la metà dell'incasso, che a causa della contestazione si trova tuttora depositato presso il notaio rogante (appello, pag. 3; circostanza ammessa nelle osservazioni al ricorso: pag. 2 in fondo). Ora, se l'ammontare litigioso spettasse alla moglie, la richiesta di assistenza giudiziaria andrebbe respinta, poiché l'interessata risulterebbe disporre di mezzi sufficienti per retribuire il proprio patrocinatore. Ma la richiesta andrebbe respinta quand'anche l'ammontare litigioso spettasse al marito, poiché in tal caso il marito avrebbe mezzi sufficienti per stanziare un'adeguata provvigione alla moglie (riservato un eventuale conguaglio alla liquidazione del regime dei beni: Bräm , op. cit., n. 135 ad art. 159 CC). Nell'una come nell'altra ipotesi non soccorrono quindi, come che sia, le premesse per un intervento – sussidiario – dello Stato (sopra, consid. 1), ciò che rende senza oggetto l'offerta dell'appellante, disposta a cedere allo Stato la sua eventuale spettanza sulla somma depositata presso il notaio.

E. 6

Si aggiunga che il decreto impugnato merita conferma, a prescindere dalla sua laconica motivazione, anche per quanto riguarda l'appartamento di vacanza sulla _____. È vero che l'appellante si duole di non poterne disporre, lamentando inoltre "le difficoltà, per non dire l'impossibilità di ottenere in _____ un credito ipotecario su una quota di proprietà, soprattutto in costanza di divorzio" (pag. 4 in alto). A parte il

fatto però che – contrariamente all’opinione dell’appellante – quest’ ultima circostanza non può ritenersi notoria, l’impossibilità di ottenere un mutuo ipotecario ancora non significa che l’appellante possa conservare il bene. Come si è ripetuto, i costi di un divorzio sono anzitutto a carico delle parti. Dandosi l’impossibilità di accendere mutui ipotecari, l’appellante può anche vedersi costretta ad alienare la sua quota di un mezzo in comproprietà (che il marito non contesta: osservazioni all’appello, pag. 3 in alto). A tale riguardo l’appellante non può vantare in ogni modo diritti acquisiti.

E. 7

Se ne conclude che l’appello, sprovvisto di buon diritto, è destinato alla reiezione. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma data la particolarità del caso specifico si può eccezionalmente – per equità – rinunciare al prelievo di spese (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellato ha diritto invece a un’indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni. Per questi motivi, pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Non si riscuono tasse né spese. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione: – avv. dott. _____

_____, _____; – avv. _____.

Comunicazione al Pretore del Distretto di Leventina. Per la prima Camera civile del
Tribunale d’appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.